



COMUNE DI PIERANICA

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 41

Adunanza del **01.10.2025**

Codice Ente 10776 9 Pieranica

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 E DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PARTE ECONOMICA ANNO 2025 RELATIVAMENTE AL PERSONALE DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

L'anno duemilaventicinque addì UNO del mese di OTTOBRE alle ore 11.30 nella sala consiliare del Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Valter Giuseppe Raimondi la Giunta Comunale.

Intervengono i signori:

		Presenti	Assenti
1) RAIMONDI Valter Giuseppe	Sindaco Presidente	X	
2) RIBOLI Cinzia	Assessore	X	
3) MAZZINI Giuseppe	Assessore	X	
		3	0

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Monica Marzano.

Il Sindaco RAIMONDI Valter Giuseppe riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 E DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PARTE ECONOMICA ANNO 2025 RELATIVAMENTE AL PERSONALE DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigenziale per il triennio 2019-2021;
- la costituzione del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 costituisce competenza di ordine gestionale, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di CCNL;
- le risorse stanziate per il Fondo risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, tenuto conto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, e s.m.i.;
- le suddette risorse, la cui disciplina è recata dalle disposizioni di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 e - per le parti da quest'ultimo richiamate - dall'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, risultano suddivise in:
 - a. risorse stabili, che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità;
 - b. risorse variabili, che presentano le caratteristiche di eventualità e variabilità;
- i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa costituiscono oggetto di contrattazione, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 7 comma 4 lett. a) del CCNL 16.11.2022;
- Part. 8 comma 1, del citato CCNL prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;

DATO ATTO CHE rientra tra le competenze della Giunta Comunale - avuto riguardo al combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000 - la determinazione degli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica in merito agli obiettivi da perseguire in sede di negoziato decentrato, relativamente alle materie e agli istituti demandati alla contrattazione integrativa;

PRESO ATTO CHE:

- Part. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., dispone che *“le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”*;
- Part. 23, co. 2, del D. Lgs. 75/2017 che dispone che a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- Part. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 statuisce che *“i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”*;
- Part. 33, co. 2 ultimo capoverso, del D.L. 34/2019, convertito con modificazione in Legge n. 58/2019, che stabilisce che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite,*

- riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*
- il Decreto interministeriale 17 marzo 2020 nelle premesse fa salvo in ogni caso il limite iniziale - riferito all'esercizio 2016 - del trattamento accessorio del personale, laddove il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al numero di dipendenti rilevato al 31 dicembre 2018;
 - il Decreto Legge n. 25 del 2025 all'art.14 co.1-bis prescrive: *“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.”*

RILEVATO che l'art.79 del CCNL personale Funzioni Locali 16.11.2022:

- al comma 2 individua le voci relative alla parte variabile del fondo, tra cui in particolare:
 - alla lett. a) prevede la possibilità per l'Ente di inserire le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
 - alla lett. b) prevede la possibilità per l'Ente di inserire un *“importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa”*;
 - alla lett. c) prevede lo stanziamento di risorse *“finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL”*;
 - alla lett. d) prevede l'inserimento delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;
- al comma 3 prevede la possibilità di un aumento del fondo sino ad un massimo dell'0,22% del monte salari anno 2018 da destinare in modo proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra fondo risorse decentrate e fondo per l'area dell'Elevata qualificazione (ex posizioni organizzative);
- al comma 5 stabilisce che - quale quota di parte variabile una tantum - gli Enti inseriscano le quote relative all'aumento di € 84,50 per dipendente di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative all'incremento annuale dell'0,22%, di cui al comma 3, di competenza dell'anno 2022;
- al comma 6 stabilisce che la quantificazione del fondo risorse decentrate, del fondo per gli incarichi di posizione organizzativa e del trattamento accessorio del segretario comunale deve avvenire, complessivamente nel rispetto dell'art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/20017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

PRESO ATTO CHE:

- relativamente all'aumento previsto dall'art. 79 comma 3, in questo ente non vi è personale dipendente destinatario di retribuzione di posizione e di risultato;
- non risulta necessario ripartire il predetto aumento dato che il *budget* risultante per le retribuzioni di posizione e di risultato, resterebbe nella disponibilità del fondo produttività 2024 per la contrattazione decentrata del personale dipendente non dirigente;

RITENUTO di integrare, nel rispetto della copertura finanziaria e della capacità assunzionale dell'Ente, il fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 14 co. 1 bis DL 25/2025 convertito in Legge n. 69/2025 per un importo di € 1.484,00;

ATTESO CHE il Comune di Pieranica (CR):

- ha sempre rispettato il pareggio di bilancio;
- non si trova in condizioni di dissesto e non è strutturalmente deficitario;
- rispetta il limite della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, e s.m.i., e i valori soglia stabiliti dal surrichiamato Decreto 17 marzo 2020;

DATO ATTO CHE:

- i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa costituiscono per contro oggetto di contrattazione, in relazione a quanto espressamente stabilito dall'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16 novembre 2022;
- rientra tra le competenze della Giunta Comunale - avuto riguardo al combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000 - la determinazione degli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica in merito agli obiettivi da perseguire in sede di negoziato decentrato, relativamente alle materie e agli istituti demandati alla contrattazione integrativa;

CONSTATATO che gli oneri rivenienti dalla concreta attuazione degli indirizzi di cui sopra trovano copertura negli stanziamenti di spesa del Bilancio di previsione 2025-2027 - iscritti in corrispondenza dell'annualità 2025 - destinati al pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale dipendente, nonché dei relativi oneri riflessi;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2025 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21/12/2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 e relativi allegati di legge;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 28.03.2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025 – 2027 e contestuale conferma per l’anno 2025 del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2024/2026” nonché la Deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 3/09/2025 di aggiornamento del PIAO 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 21/05/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto la “costituzione delegazione trattante di parte pubblica artt. 7-8 – CCNL 2019-2021”.

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli

D E L I B E R A

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte;

1. di esprimere al Responsabile del Settore Economico – Finanziario i seguenti indirizzi per la costituzione del Fondo risorse decentrate 2025:
 - integrare, nel rispetto della copertura finanziaria e della capacità assunzionale dell'Ente, il fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 14 co. 1 bis DL 25/2025 convertito in Legge n. 69/2025 con un importo di **€ 1.484,00**;
2. di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi in merito alla conduzione del negoziato decentrato per la parte economica anno 2025:
 - a) destinare una quota adeguata di risorse al finanziamento della *performance* organizzativa e individuale, da erogare al personale in applicazione delle disposizioni riportate dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della *performance*;
 - b) stabilire che la maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 81 del CCNL 2019-2021 venga destinata a non oltre il 30 % del personale valutato;
 - c) destinare l'indennità per condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-*bis* del CCNL 21 maggio 2018, alla remunerazione delle attività esposte a rischi - e, pertanto, pericolose o dannose per la salute - o implicanti il maneggio dei valori, purché svolte in via continuativa;
 - d) prevedere una quota adeguata di risorse da destinare alla remunerazione delle specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 2019-2021, valorizzando prioritariamente in tale ottica i dipendenti incaricati per i quali ricorrono - anche in parte - le condizioni appresso indicate:
 - ✓ responsabilità di procedimenti complessi e a conduzione fasica;
 - ✓ coordinamento di risorse umane;

- ✓ responsabilità di funzioni di particolare impegno professionale che comportano attività di studio, analisi, verifica e la redazione di atti e/o relazioni, purché tali funzioni risultino formalmente assegnate e comportino la sottoscrizione degli atti elaborati;
 - ✓ attribuzione di responsabilità con elevata autonomia operativa;
 - ✓ gestione di rapporti con interlocutori esterni, di natura comunicativa, informativa, di confronto, ancorché senza poteri decisionali;
 - ✓ responsabilità attinenti alla redazione e invio di dati statistici, tenuta di contatti o relazioni con altre Amministrazioni o imprese.
- e) di comunicare il presente atto al delegato di parte pubblica e alla RSU;

Successivamente, con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere, la Giunta comunale,

CON VOTI unanimi favorevoli

DELIBERA

3. di dichiarare ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Raimondi Valter Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

Pieranica, lì 29/10/2025

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, c. 1°, D. Lgs. 267/2000.
- è stata comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135, c. 2, del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pieranica, lì 29/10/2025

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Pieranica, lì

Il Segretario Comunale

.....



Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 2, del D.Lgs.267/2000)

Delibera G.C. n. 41 del 01/10/2025

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Pieranica, li 01/10/2025 **Il Responsabile Area Amministrativa**
F.to Raimondi Valter Giuseppe

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Pieranica, li 01/10/2025 **Il Responsabile Area Contabile**
F.to Raimondi Valter Giuseppe